C O M U N E   D I   M A R A C A L A G O N I S

Provincia Di Cagliari

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 02 **Del 10/02/2010**	**OGGETTO: AZIONI PER LA SALVAGUARDIA DELLE DUNE**

I L   S I N D A C O

Nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale

VISTA la legge regionale n.9 del 12 giugno 2006 e in particolare l'articolo 41 della medesima legge;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.14/12 del 04-04-2006;

VISTE le deliberazioni della Giunta Municipale n° 140 del 30/11/2006 di approvazione rispettivamente del piano di gestione e delle schede progetto di interventi di tutela e salvaguardia ambientale relative al Comune di Maracalagonis contenute nel pSIC Costa di Cagliari (ITB 040021), dove risulta capofila il Comune di Sinnai, approvato con Decreto dell’Assessore Difesa Ambiente della Giunta Regionale della Srdegna n. 29 del 28/02/2008;

CONSIDERATO che le dune costiere costituiscono per il territorio di Maracalagonis un bene primario per il notevole effetto protettivo nei confronti dell'erosione delle spiagge e il grande valore dal punto di vista ambientale e paesaggistico;

CONSIDERATO inoltre che le zone umide retrostanti le spiagge rivestono una grande importanza dal punto di vista ecologico come richiamo per l'avifauna,

PRESO ATTO che i fattori di disturbo maggiormente incidenti sono dovuti alla pressione antropica e all'utilizzo improprio delle risorse naturali;

CONSIDERATO in particolare che il calpestio esercitato da uomini, animali e mezzi di trasporto mette in pericolo la sopravvivenza delle specie vegetali distruggendo le giovani plantule in primavera e portando allo scoperto le radici nella stagione estiva climaticamente più critica ed inoltre provoca l'alterazione della morfologia della dune producendo incisioni in cui il vento incanalandosi può essere causa di erosione;

RITENUTA pertanto assolutamente necessaria l'adozione urgente di forme di protezione che determinino la cessazione dei fattori di disturbo che mettono in pericolo la sopravvivenza delle dune e delle zone umide e che nel contempo favoriscano la naturale ricolonizzazione da parte della vegetazione e la libera proliferazione dell'avifauna;

DATO ATTO della valenza ecologica e paesaggistica delle dune e delle zone umide retrostanti, da cui deriva l'inderogabile esigenza di salvaguardare l'ambiente ed adottare misure straordinarie per la tutela delle stesse;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 93/63, in base alla quale la fissazione da parte della legge di un limite massimo della prestazione rende legittima l'attribuzione al Comune di un potere di determinazione dell'aliquota, nell'ambito di una equilibrata visione delle proprie esigenze amministrative;

VISTA la Determinazione Regionale n. 915/D del 18 aprile 2007 recante la "disciplina delle attività esercitabili sul demanio marittimo";

DATO ATTO dell'esigenza di estendere i previsti divieti, disponendo sanzioni specifiche allo scopo di tutelare le peculiarità esistenti nel territorio, salvaguardando il sistema dinamico dunale costituito dalle dune embrionali, mobili e consolidate presenti nelle coste di Maracalagonis, per garantire anche la sopravivenza della vegetazione pioniera ed evitare forme di erosione;

VISTI

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, e successive modificazioni e integrazioni;
- lo Statuto Comunale;

ORDINA

Sulle zone a mare ricomprese nel territorio di Maracalagonis il divieto di:

- Transitare o sostare sulle dune ai pedoni;
- Praticare qualsiasi attività o attivare qualsiasi comportamento che possa in qualche modo danneggiare, allontanare o creare disturbo alla fauna presente negli stagni e nelle immediate vicinanze;
- Trasportare e posizionare sull'arenile materiali rocciosi di qualsiasi dimensione per l'ancoraggio degli ombrelloni o per altre funzioni;
- Praticare sport acquatici di qualunque genere negli stagni del territorio;
- Posizionare oggetti (ombrelloni, asciugamani, sedie a sdraio, gruppi elettrogeni a servizio delle concessioni demaniali ecc..)sulle dune;
- Effettuare la pulizia delle dune con mezzi meccanici di qualunque tipologia e con attrezzature autoalimentate (decespugliatori, motofalciatrici...);
- Transitare o sostare su spiagge, dune e stagni costieri con cavalli, bestiame in genere e con qualsiasi mezzo di trasporto, eccetto con i mezzi autorizzati alle operazioni di pulizia degli arenili nelle aree;
- Raccogliere sulle dune o in prossimità delle stesse la flora spontanea o esercitare qualsiasi azione che la possa danneggiare;
- Effettuare fuochi d'artificio all'interno del perimetro e nella fascia di rispetto di 200 metri delle Zone di Protezione Speciale dell'Avifauna e dei Siti di importanza comunitaria del territorio comunale;

DISPONE

salvo che il fatto non costituisca più grave reato e fermo restando quanto sancito dalle disposizioni contenute nel Codice della Navigazione:

- che le violazioni alla presente ordinanza e previste prescrizioni, fatte salve quelle previste dall'art. 1164 del Codice della Navigazione, a norma del disposto dell'art. 7 bis del D.lgs n. 267/00, siano punite con la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di euro 40,00 ad un massimo di curo 240,00 con pagamento in misura ridotta pari ad euro 80,00 ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

violazione	pagamento in misura ridotta
Transito o sosta sulle dune dei pedoni	Euro 80,00
Praticare qualsiasi attività o attivare qualsiasi comportamento che possa in qualche modo danneggiare, allontanare o creare disturbo alla fauna presente negli stagni e nelle immediate vicinanze;	Euro 80,00

- che le violazioni alla presente ordinanza e le previste prescrizioni, fatte salve quelle previste dall'art. 1164 del Codice della Navigazione e, a norma del disposto dell'art. 7 bis del D.lgs n. 267/00, siano punite con la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di curo 50,00 ad un massimo di euro 300,00 con pagamento in misura ridotta pari ad euro 100,00 ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Violazione	Pagamento in misura ridotta
Praticare sport acquatici di qualunque genere negli stagni del territorio	Euro 100,00
Posizionare oggetti di qualsiasi genere (ombrelloni, sedie a sdraio, asciugamani, gruppi Elettrogeni a servizio delle concessioni demaniali sulle dune	Euro 100,00
Trasporto e posizionamento sull'arenile materiali rocciosi di qualsiasi dimensione per l'ancoraggio degli ombrelloni o per altre funzioni;	Euro 100,00

- che le violazioni alla presente ordinanza e previste prescrizioni, fatte salve quelle previste dall'art. 1164 del Codice della Navigazione e dalle altre normative specifiche in materia, a norma del disposto dell'art. 7 bis del D.lgs n. 267/00, siano punite con la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di euro 150,00 ad un massimo di euro 900,00 con pagamento in misura ridotta pari ad euro 300,00 ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Violazione	Pagamento in misura ridotta
Effettuare la pulizia delle dune con mezzi meccanici di qualunque tipologia e con attrezzatura autoalimentate (decespugliatori, motofalciatrici...)	Euro 300,00
Transitare o sostare su spiagge, dune e stagni costieri con cavalli, bestiame in genere e con qualsiasi mezzo di trasporto, eccetto con i mezzi autorizzati alle operazioni di pulizia degli arenili;	Euro 300,00
Raccogliere sulle dune o in prossimità delle zone stagnali la flora spontanea o esercitare qualsiasi azione la possa danneggiare;	Euro 300,00

- che le violazioni alla presente ordinanza e previste prescrizioni, fatte salve quelle previste dall'art. 1164 del Codice della Navigazione e dalle altre normative specifiche in materia, a norma del disposto dell'art. 7 bis del D.lgs n. 267/00, siano punite con la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di euro 750,00 ad un massimo di euro 4.500,00 con pagamento in misura ridotta pari ad euro 1.500,00 ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Violazione	Pagamento in misura ridotta
Effettuare fuochi d'artificio all'interno del perimetro e nella fascia di rispetto di 200 metri delle Zone di Protezione Speciale dell'Avifauna e dei Siti di importanza comunitaria del territorio comunale;	Euro 1.500,00

DISPONE

Che alla presente sia data la più ampia e capillare pubblica diffusione immediata e nel tempo.

INCARICA

1. Il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Maracalagonis, ai sensi dell'art.107 del D.Lgs267 del 2000, della predisposizione di tutti gli atti e strumenti utili ai fini della salvaguardia dei sistemi dunari e precisamente:
   a) la delimitazione, sia **le aree dunali e potenzialmente dunali e quelle in cui è presente vegetazione pioniera, mediante il posizionamento di una staccionata in legno o di paletti uniti da corde in modo da evitare il passaggio e il calpestio dei bagnanti**;
   b) il posizionamento, tra il parcheggio e la spiaggia, di **una passerella in legno ove canalizzare il transito dei bagnanti;**
   c) **l'installazione di appositi cartelli** che invitano i bagnanti a **non oltrepassare la delimitazione che protegge l'area da preservare**;
2. Il personale della Polizia Municipale e gli altri operatori della Forza Pubblica, qualora necessiti, della vigilanza e dell'esatta osservanza di quanto prescritto dal presente provvedimento.

La presente ordinanza diventa immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e sarà inviata entro il termine di tre giorni agli Organi di Vigilanza, ed ai tutti gli Enti con attribuzioni in materia, per quanto di competenza e conoscenza di seguito elencati:

- Presidente della Regione Autonoma della Sardegna;
- Assessorato Difesa Ambiente;
- Assessorato Enti locali, Finanze e Urbanistica - Servizio Centrale Demanio e Territorio;
- Alla Provincia di Cagliari - Ass. Ambiente e Difesa del Territorio;
- Al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale - Stazione di Castiadas;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Maracalagonis;
- Alla Capitaneria di Porto di Cagliari;

Avverso tale provvedimento è ammesso, nel termine di sessanta giorni dalla data della pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna; in alternativa è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro il termine di centoventi giorni.

IL SINDACO
F.to Antonella Corona

AC/mit